TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 317

Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria

Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Abrogato dal 1 aprile 1934 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-317-attribuzioni-di-vigilanza-degli-uffici-di-ragioneria/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it